



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi di impresa*

La Circolare per i clienti

30 settembre 2024

News

Bonus edilizi: nessuna riapertura dei termini in caso di errori nelle comunicazioni	pag. 2
IRAP: rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza	pag. 2
Comunicazione dati di AlloggiatiWeb: aggiornamenti	pag. 3
Rottamazione-quater: versamento della sesta rata entro il 9 dicembre 2024	pag. 4
Riscossione: quali sono i requisiti per fruire della dilazione in 120 rate	pag. 4
Concordato preventivo biennale: le Entrate rispondono ai quesiti sull'istituto	pag. 6
IMU: integrate le fattispecie di diversificazione delle aliquote nei Comuni	pag. 7
Contratto di locazione con clausola penale: applicazione dell'imposta di registro	pag. 8

Approfondimenti

Tax credit ZLS: pronte le istruzioni per accesso e utilizzo	pag. 9
Superbonus: approvata l'istanza per il riconoscimento del contributo 2024	pag. 12
CSRD in Gazzetta Ufficiale: rendicontazione di sostenibilità estesa alle PMI	pag. 15



News

Bonus edilizi: nessuna riapertura dei termini in caso di errori nelle comunicazioni

Con la Risposta a interrogazione parlamentare del 26 settembre 2024 n. 5-02867 vengono forniti chiarimenti circa la revisione dei termini per la remissione in bonis relativa alle comunicazioni di cessione del credito.

Il quesito

Gli Onorevoli interroganti segnalano che, nell'ambito delle misure contenute all'interno del DL 39/2024 non è stata inserita una disposizione della **remissione in bonis** relativa alle comunicazioni dell'opzione per la **cessione del credito** relativa agli incentivi fiscali legati all'edilizia, il cui termine ultimo è scaduto il **4 aprile 2024**.

A giudizio degli Interroganti risulta urgente intervenire sull'istituto della remissione in bonis in relazione alle comunicazioni di opzione per la cessione del credito trasmesse nei mesi di marzo e aprile 2024, ferma restando la definitiva cessazione dell'agevolazione fiscale del **Superbonus**.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, in relazione alla necessità di riconsiderare i termini scaduti il 4 aprile 2024 al fine di consentire ai contribuenti di **correggere eventuali errori su dati** e informazioni diversi dall'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di **sconto** afferenti alle comunicazioni di cessione inviate all'Agenzia delle entrate, tenuto che la misura normativa non implicherebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

La risposta

L'art. 2 DL 39/2024 stabilisce espressamente che l'istituto della remissione non si applica alle comunicazioni in argomento: non è possibile correggere o sostituire le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile 2024. In disparte la necessità di modificare il suddetto quadro regolatorio, per consentire la possibilità di sostituire le **comunicazioni errate già registrate** in Piattaforma sarebbe, altresì, necessario un adeguamento delle procedure informatiche anche al fine di prevenire abusi e consentirne l'utilizzo solo nei casi ammissibili e, dunque, andrebbero considerati i necessari tempi tecnici di realizzazione oltre l'impiego di notevoli risorse. Infine, occorre tener presente che la prima rata dei crediti di cui trattasi scadrebbe il **31 dicembre 2024** e, quindi, i cessionari avrebbero poco tempo, dopo la sostituzione della comunicazione errata, per utilizzare detta rata in compensazione tramite **modello F24** nel termine suddetto.

Risp. a interr. parl. 26 settembre 2024 n. 5-02867

IRAP: rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 26 settembre 2024 n. 186, ha fornito chiarimenti in tema di IRAP, relativamente alla rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



Il quesito

L'istanza presenta una questione riguardante l'applicabilità dell'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, in merito al **rimborso dell'IRAP** a seguito di una **sentenza** che ha determinato la restituzione di somme percepite indebitamente da un ex dipendente dirigenziale.

La sentenza ha stabilito che le somme debbano essere restituite al netto delle imposte e dei **contributi previdenziali**. Il contribuente è incerto sulle modalità operative per **recuperare l'IRAP** versata su tali emolumenti, poiché la restituzione avviene ratealmente tramite pignoramento.

Il parere delle Entrate

Il contribuente, richiamando la circolare n. 8/E del 2021, ritiene che il recupero dell'IRAP sia possibile integralmente a partire dall'inizio della restituzione da parte del debitore. L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, precisa che le indicazioni della circolare n. 8/E del 2021 non si applicano al caso in questione, poiché riguardano la **ripetizione dell'indebitato su prestazioni previdenziali** e retribuzioni soggette a ritenute alla fonte. L'Agenzia rimanda alle norme generali di **rimborso dei tributi**, come l'art. 38 DPR 602/73, che prevede un **termine decadenziale di quarantotto mesi** per presentare istanza di rimborso in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento.

Per quanto concerne l'IRAP, l'art. 50 D.Lgs. 446/97, stabilisce che per la **dichiarazione**, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, il contribuente può presentare **istanza di rimborso** entro quattro anni dalla data del versamento, qualora sussistano i presupposti di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento.

Nell'istanza specifica, il versamento dell'IRAP era in origine dovuto, ma il presupposto per la parziale restituzione è sorto in data posteriore con la sentenza della Corte d'Appello. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento al "**rimborso anomalo**" previsto dall'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, che consente di presentare la **domanda di restituzione** entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Il contribuente ha quindi due anni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva per presentare la richiesta di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che valuterà i presupposti e l'**ammontare del rimborso**.

Risp. AE 26 settembre 2024 n. 186

Comunicazione dati di AlloggiatiWeb: aggiornamenti

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 367923 del 25 settembre 2024, ha aggiornato un allegato relativo alla comunicazione di dati di persone alloggiate in strutture ricettive.

Con il provvedimento n. 367923 del 25 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l'Allegato A del DM 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei dati risultanti

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

dalle **comunicazioni** dei **gestori di strutture ricettive** e dei proprietari o gestori di **case e appartamenti** (art. 109 c. 3 RD 773/31).

Si tratta, in particolare, dei dati elencati nell'Allegato Tecnico al DM 7 gennaio 2013, recante disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. Dal 25 settembre 2024, i dati sono quindi trasmessi dal Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate, in forma anonima e aggregata per struttura, secondo le modalità tecniche previste dall'“Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l'Allegato A del predetto DM 11 novembre 2020.

Il **trattamento dei dati personali** è effettuato dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di **protezione dei dati personali** e **tutela della riservatezza** di cui al Reg. UE 2016/679 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

L'Agenzia delle Entrate si avvale del partner tecnologico **Sogei S.p.A.**, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679.

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal servizio “ALLOMEF Servizio di cooperazione applicativa tra il sistema della Polizia di Stato **Alloggiati Web** e i sistemi del Ministero dell'Economia e delle Finanze” gestito dal Ministero dell'Interno.

La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

Rottamazione-quater: versamento della sesta rata entro il 9 dicembre 2024

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per mantenere i benefici della definizione agevolata è necessario effettuare il versamento della sesta rata entro il 9 dicembre 2024.

Per mantenere i benefici della **Definizione agevolata** (“**Rottamazione-quater**” introdotta dalla L. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il **30 novembre 2024**.

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì **9 dicembre 2024**.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di **mancato pagamento** o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della **Comunicazione delle somme dovute**, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Inoltre, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il **form** dedicato in area pubblica e allegando la **documentazione di riconoscimento**.

Se si intende **pagare in forma agevolata** soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, occorre utilizzare il servizio "ContiTu".

Infine, si ricorda che il **Decreto Alluvione**, convertito con modificazioni nella L. 100/2023, ha previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del Decreto stesso, che i termini e le scadenze della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") sono prorogati di 3 mesi.

Riscossione: quali sono i requisiti per fruire della dilazione in 120 rate

In tema di riscossione, l'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito chiarimenti sui requisiti per fruire del piano di dilazione in 120 rate.

In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sui requisiti per fruire del **piano di dilazione in 120 rate** in caso di somme da rateizzare maggiori di 120.000 euro.

Si ricorda in primo luogo che l'art. 13 D.Lgs. 110/2024 modifica l'art. 19 DPR 602/73 in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della **legge delega**, che pone l'obiettivo della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.

Pertanto, per tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 2025, è previsto il graduale aumento del numero delle rate conseguibili (da 72 a 120 e, quindi, una dilazione da 6 a 10 anni).

La norma, inoltre, introduce distinzioni sul numero delle rate concedibili a seconda che sia documentata o meno la temporanea situazione di obiettiva **difficoltà economico-finanziaria** e in base alla data in cui viene presentata la domanda, tenuto conto altresì dell'importo da rateizzare. In particolare, per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è prevista la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, se l'istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La valutazione della sussistenza della **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, documentata dal contribuente, è effettuata, avendo riguardo:

- a) per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del **nucleo familiare del debitore** e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), all'**indice di liquidità** e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Tuttavia, come previsto dalla norma, per le modalità di applicazione e di documentazione dei suddetti parametri, si dovrà attendere un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



finanze ancora da emanare, con il quale saranno stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei **parametri** medesimi e saranno individuati:

- a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata, in ogni caso, sussistente;
- b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali non è possibile applicare i parametri previsti dalla norma.

Concordato preventivo biennale: le Entrate rispondono ai quesiti sull'istituto

L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 17 settembre 2024 n. 18/E, ha fornito risposte ai quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici sul concordato preventivo biennale.

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantire l'uniformità di azione, in merito al nuovo istituto del **concordato preventivo biennale (CPB)**. Si riportano di seguito le principali risposte ai **quesiti** formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

Esercizio di più attività

Nel caso in cui il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, soggette entrambe ad **ISA**, l'Agenzia formulerà due distinte proposte per la definizione biennale per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

Cause di esclusione dall'applicazione degli ISA

Se dopo l'accettazione della proposta, si verifica una causa di esclusione dagli ISA, il regime di CPB continuerebbe ad avere efficacia.

Cambio di regime contabile

Se nelle annualità il contribuente intende passare dalla **contabilità ordinaria** alla **contabilità semplificata**, transitando dal **regime di competenza** a quello di **cassa**, non si ha cessazione o decadenza dal CPB.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti per cui, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, intervengano significative modifiche alle caratteristiche strutturali prese in considerazione al momento della proposta di CPB.

Con particolare riferimento alla situazione in cui la società o ente sia stato interessato da operazioni di **fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda**, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all'operazione straordinaria.



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Accettazione del concordato

Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla **proposta di concordato** entro il termine di presentazione della **dichiarazione annuale dei redditi** ossia entro il 31 ottobre 2024. Al riguardo si ritiene che nulla osti ad aderire alla proposta di concordato attraverso una **dichiarazione correttiva** nei termini presentata entro il **31 ottobre 2024**.

Soglia per i contribuenti forfetari

Il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del **regime forfetario** (85.000 euro) non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli **ISA** nel 2023.

Assenza di debiti

Possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. Tale disposizione non prevede l'estensione del rispetto di tale condizione ai **soci** delle società eventualmente interessate al CPB.

IMU: integrate le fattispecie di diversificazione delle aliquote nei Comuni

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, il Decreto 6 settembre 2024 che integra le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote.

Con il decreto 6 settembre 2024, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** del 18 settembre 2024 n. 219, è approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui all'**art. 1 c. 748-755 L. 160/2019**. L'allegato A del decreto in oggetto modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.

Ai sensi dell'**art. 6-ter c. 1 DL 132/2023** conv. in **L. 170/2023**, l'obbligo di redigere la **delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU** tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025.

Si ricorda che, con decreto 7 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023 n. 172, vengono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'**art. 1 L. 160/2019**.

In ogni caso, anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle **aliquote** deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il citato decreto, di elaborare il **prospetto delle aliquote**, che forma parte integrante della delibera stessa.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

La **delibera** approvata senza il prospetto non è efficace e il decreto stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote: in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di **disciplina dell'imposta**, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Contratto di locazione con clausola penale: applicazione dell'imposta di registro

Per la registrazione del contratto di locazione con clausola penale, si applica la tassazione della disposizione più onerosa, che nel caso specifico è quella relativa al contratto di locazione. La clausola penale è trattata come un atto sottoposto a condizione sospensiva, con un pagamento di imposta in misura fissa di 200 euro.

Il quesito

L'Istante, che intende locare un immobile adibito a studio medico, ha chiesto se debbano applicarsi le disposizioni dell'art. 21 c. 2 DPR 131/86, che prevedono la **registrazione di un atto** contenente più disposizioni con l'imposta dovuta per la disposizione più onerosa.

Secondo l'Istante, la clausola penale è accessoria all'**obbligazione principale di locazione** e pertanto dovrebbe essere tassata come se l'atto contenesse solo la disposizione principale, ossia il contratto di locazione tassato con l'aliquota del 2 per cento.

Il parere delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 185 del 18 settembre 2024, conferma che la clausola penale, disciplinata dagli articoli 1382 e ss. c.c., ha la funzione di predeterminare il **risarcimento del danno in caso di inadempimento** o ritardo nell'adempimento di una prestazione contrattuale, senza necessità di prova del danno. Ai fini fiscali, il pagamento derivante dalla clausola penale è escluso dalla base imponibile IVA e soggetto all'imposta di registro.

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 3466 del 2024, ha chiarito che la **clausola penale** inserita in un contratto di locazione non è soggetta a distinta **imposta di registro**, ma è sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma dell'art. 21 TUR. Ciò perché la clausola penale è necessariamente accessoria al contratto di locazione e non può esistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.

In sostanza, per la **registrazione del contratto di locazione** contenente una **clausola penale**, si applica la tassazione della disposizione più onerosa, che nel caso specifico è quella relativa al **contratto di locazione**. La clausola penale è trattata come un atto sottoposto a condizione sospensiva, con un **pagamento di imposta in misura fissa di 200 euro**, e il verificarsi dell'evento di inadempimento che dà luogo all'obbligazione di pagamento deve essere denunciato entro trenta giorni all'ufficio che ha registrato l'atto.

Risp. AE 18 settembre 2024 n. 185



Approfondimenti

Tax credit ZLS: pronte le istruzioni per accesso e utilizzo

Publicato in GU 26 settembre 2024 n. 226 il Decreto Interministeriale 30 agosto 2024, contenente le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'art. 13 DL 60/2024.

Premessa

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo **sviluppo** di nuovi **investimenti** nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è prevista l'istituzione della **Zona logistica semplificata**: il DL 19 settembre 2023, n. 124 istituisce la "Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica" e, all'art. 16, concede il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica.

Vengono emanate le **disposizioni applicative** necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 13 DL 7 maggio 2024, n. 60 con il **DI 30 agosto 2024** pubblicato in GU 26 settembre 2024 n. 226.

Beneficiari del contributo

Al contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) possono accedere **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che s'insediano nelle zone logistiche semplificate individuate dalla norma, in relazione agli **investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

I settori di appartenenza vengono individuati con il codice attività e quelli **esclusi** dall'agevolazione sono:

- dell'**industria siderurgica, carbonifera** e della **lignite**;
- dei **trasporti**, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
- della **produzione**, dello **stoccaggio**, della **trasmissione** e della **distribuzione di energia** e delle infrastrutture energetiche;
- della **banda larga**;
- **creditizio, finanziario** e **assicurativo**.

L'agevolazione **non si applica** alle imprese che si trovano in **stato di liquidazione** o di **scioglimento** e alle imprese in **difficoltà**.

Investimenti ammissibili

Sono **agevolabili** gli **investimenti**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale **realizzati** dall'**8 maggio 2024 al 15 novembre 2024**, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti** e **attrezzature** varie destinati a strutture produttive già esistenti o che



vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti ed **effettivamente utilizzati** per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva: l'effettuazione dell'investimento e il valore dei beni agevolabili tengono conto degli artt. 109, c. 1 e 2, e 110 TUIR e per gli investimenti in *leasing* si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Il valore dei **terreni** e dei **fabbricati** non può superare il **50%** del **valore complessivo dell'investimento** agevolato.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali **non sussistono rapporti di controllo** o di **collegamento** di cui all'art. 2359, c.c.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel **limite massimo**, per ciascun progetto d'investimento, di **100 milioni di €** e **non sono agevolabili** i progetti d'investimento il cui costo complessivo sia **inferiore a 200.000 €**.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è determinato nella misura massima consentita per le **grandi imprese** dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e per i progetti d'investimento con costi ammissibili non superiori a **50 milioni di €**, i massimali sono **aumentati di 10 punti percentuali** per le **medie imprese** e di **20 punti percentuali** per le **piccole imprese**. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'**"importo di aiuto corretto"** di cui all'art. 2, punto 20, Regolamento (UE) 651/2014.

Procedura di accesso

Per accedere al credito i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024: con **Provvedimento** del direttore dell'**Agenzia delle Entrate** è approvato il **Modello di comunicazione**, con le relative istruzioni, e sono definiti il **contenuto** e le **modalità** di trasmissione.

Nello stesso periodo (8 maggio 2024-15 novembre 2024) è **possibile**:

- a) inviare una **nuova comunicazione**, che **sostituisce integralmente** quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la **rinuncia integrale** al credito precedentemente comunicato.

L'**ammontare massimo** del credito è pari al **credito richiesto** moltiplicato per la **percentuale** resa nota con **provvedimento direttoriale** ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti **inferiore al limite di spesa**, la percentuale è pari al **100%**.

Con le comunicazioni le imprese devono dichiarare l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata o dell'importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



Modalità di fruizione

Il credito è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** presentando il **Modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere **dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione** del citato **provvedimento direttoriale**: l'Agenzia comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Al credito non si applicano i **limiti** di cui all'art. 1, c. 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244 e di cui all'art. 34, L. 23 dicembre 2000 n. 388. Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è **cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato e **non è cumulabile con l'agevolazione "Transizione 5.0"** di cui all'art. 38, DL 19/2024.

Nelle ipotesi in cui i beni agevolabili **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro **acquisizione** o ultimazione, il **credito è rideterminato escludendo** dagli investimenti agevolati **il costo dei beni non entrati in funzione** e se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono **mantenere la loro attività nella ZLS per almeno 5 anni** dopo il completamento dell'investimento **pena la decadenza dai benefici** goduti.

Il **credito indebitamente utilizzato** rispetto al rideterminato deve essere **restituito** mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le indicate ipotesi.

La decadenza dal credito interviene in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Ai fini del riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore iscritto nella sezione A del registro per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti).



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Controlli

Ai fini delle attività di controllo in relazione agli investimenti effettuati, qualora il credito sia in tutto o in parte indebitato, l'Amministrazione finanziaria irroga le **sanzioni** e applica gli **interessi** dovuti e per il recupero del credito indebitato provvede con **atto di recupero**.

Qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico, il Comitato d'indirizzo della ZLS assicura il supporto necessario all'Amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Superbonus: approvata l'istanza per il riconoscimento del contributo 2024

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 18 settembre 2024 n. 360503, ha definito il contenuto informativo e le modalità di trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto con termine ultimo di presentazione entro il 31 ottobre 2024.

Premessa

Con Prov. direttoriale 18 settembre 2024, n. 360503 dell'Agenzia delle Entrate è stata approvata l'“istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” di cui all'art. 1, c. 2, DL 212/2023, che contiene le seguenti **informazioni**:

- il **codice fiscale** della **persona fisica** che richiede il contributo;
- il codice fiscale del *de cuius*, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile per il quale richiede il contributo;
- il codice fiscale del **legale rappresentante** del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- la **dichiarazione** che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore; in tal caso deve essere indicato il codice fiscale di un soggetto titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
- l'**IBAN** del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza;
- la **data** di sottoscrizione e la **firma** dell'istanza.

Dichiarazione del possesso dei requisiti

Il richiedente deve dichiarare nell'istanza il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo a fondo perduto:

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- avere un reddito di riferimento per l'anno di imposta 2023 non superiore a **15.000 €**, determinato secondo quanto disposto dall'art. 119, c. 8-*bis*.1, DL 19 maggio 2020, 34 (il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato “numero di parti”);
- aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, **spese detraibili** con percentuale del **70%** a fronte degli interventi edilizi effettuati sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare. I citati interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno **stato di avanzamento asseverato dei lavori** non inferiore al 60% e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;

In caso di sostenimento delle spese da parte del *de cuius*, l'istanza contiene la dichiarazione che:

- il *de cuius*, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
- l'**erede** richiedente conserva la **detenzione materiale e diretta** dell'immobile oggetto dell'intervento.

Quadri dell'istanza

L'istanza contiene i seguenti quadri:

- **Quadro A** per l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
- **Quadro B**, composto da 2 sezioni:
 1. la **Sezione I** per l'indicazione dei **codici fiscali** dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del *de cuius* nell'anno 2023 e dei rispettivi **redditi complessivi** conseguiti nell'**anno di imposta 2023**;
 2. la **Sezione II** per l'indicazione delle **spese sostenute**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal *de cuius* e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l'unità immobiliare indicata nel Quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70%, al lordo dell'eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione. Per queste spese deve essere indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente e/o dal *de cuius* nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024;
- **Quadro C** che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

Trasmissione dell'istanza

L'istanza è predisposta in modalità elettronica e trasmessa esclusivamente mediante **procedura web** resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate: la trasmissione può avvenire direttamente dal richiedente o tramite un intermediario in possesso di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verrà pubblicata la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze mentre il **termine ultimo** sarà il **31 ottobre 2024**.

È prevista la possibilità di correggere errori presentando una nuova istanza che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa: è possibile rinunciare all'istanza precedentemente trasmessa che equivale alla rinuncia totale al contributo. Per la presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal *de cuius* entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 € da ripartire in presenza di più soggetti aventi diritto secondo il rapporto tra l'importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal *de cuius* e l'importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Il contributo richiesto è pari al minore tra l'importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o del *de cuius* in quanto non oggetto di detrazione e il 30% del limite massimo di spesa agevolabile di cui sopra.

Erogazione del contributo

Successivamente al **31 ottobre 2024** l'Agenzia delle Entrate procede a **ripartire le risorse finanziarie**, nei limiti dell'importo pari a **16.441.000 €**, prioritariamente a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l'unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti è **superiore al 100%**, sarà erogato l'**intero importo** del contributo richiesto nell'istanza; se il predetto rapporto percentuale è **compreso tra il 3 e il 100%**, il contributo da erogare sarà determinato applicando all'importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 3%, il contributo sarà determinato applicando all'importo richiesto la percentuale del 3%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino a esaurimento delle risorse stanziato, sulla base dell'**ordine cronologico** delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il **primo bonifico** per il pagamento delle spese oggetto del contributo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell'**ordine cronologico di presentazione** delle suddette **istanze**, fino a esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse. Le percentuali saranno comunicate

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il **30 novembre 2024**.

L'erogazione del contributo avverrà mediante **accredito sul conto corrente** identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale e l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell'area riservata del sito *internet*, l'importo erogato e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell'istanza e i motivi che lo hanno determinato.

Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell'istanza, viene messa a disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione della propria area riservata.

Attività di controllo e restituzione del contributo non spettante

Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 31 e seguenti del DPR 600/73 e qualora i contributi siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero e le somme da restituire sono versate con F24 (utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate) ed è esclusa la **compensazione orizzontale**.

CSRD in Gazzetta Ufficiale: rendicontazione di sostenibilità estesa alle PMI

Publicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 di recepimento della Direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità, che ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza verso gli stakeholders, attraverso l'obbligo di fornire informazioni sull'impatto dell'impresa. Dal 2025 la Direttiva si applicherà anche alle imprese non quotate di medie dimensione e ai loro fornitori, tipicamente le PMI.

Il D.Lgs.125/2024 di recepimento della Direttiva CSR (Corporate Sustainability Reporting) sulla **rendicontazione di sostenibilità** è stato pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024.

Si tratta di importanti novità che riguardano, in pratica, le informazioni da inserire nel Bilancio di esercizio che comprenderanno non solo quelle finanziarie come le conosciamo fino ad oggi, ma anche informazioni di sostenibilità riguardanti gli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi **ESG**.

Rispetto alla situazione attuale, viene di molto ampliato il perimetro di obbligatorietà che comprende anche le imprese che hanno un volume d'affari di oltre €50 milioni, un attivo di oltre € **25 milioni** ed oltre **250 dipendenti**.

Il Decreto Legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione del CdM 30 agosto 2024.

L'**obiettivo** è quello di migliorare la trasparenza verso gli *Stakeholders*, promuovendo pratiche aziendali sostenibili attraverso l'obbligo di fornire informazioni qualitative e quantitative

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

necessarie alla comprensione dell'impatto che l'impresa ha sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa e sui suoi risultati.

Soggetti obbligati e tempi di applicazione

La CSRD si applica progressivamente ad una ampia platea di imprese:

- dal 1° **gennaio 2024** si applica alle **imprese quotate** in borsa, che superano almeno due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a €25 milioni (rispetto ai precedenti €20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal D.Lgs. 254/2016);
- ricavi netti superiori a €50 milioni (rispetto ai €40 milioni della NFDR);
- oltre 500 dipendenti.

- dal 1° **gennaio 2025** si applica alle imprese, anche **non quotate**, che superano almeno due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a €25 milioni;
- ricavi netti superiori a €50 milioni;
- oltre 250 dipendenti.

Questo è il nucleo più rilevante di imprese perché comprende molte imprese di medie dimensioni; si stima che tali soggetti siano, solo in Italia, oltre 7.000 rispetto ai 300 obbligati nel 2024, che a loro volta coinvolgeranno i loro fornitori, tipicamente le **PMI** italiane, a fornire le informazioni che sono previste dalla normativa.

Successivamente l'applicazione sarà estesa, dal 1° **gennaio 2026**, alle PMI quotate che comprendono quelle con fatturato superiore a 900.000 Euro, attivo superiore a 450.000 Euro e oltre 50 dipendenti e, dal 1° **gennaio 2028**, riguarderà anche le imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell'Unione superiori a €150 milioni.

I nuovi obblighi

La CSRD introduce molteplici **obblighi di rendicontazione**, da includere in una apposita sezione della relazione sulla gestione, necessari alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità (*impatto inside-out*) nonché le informazioni necessarie a comprendere il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (*impatto outside-in*). In particolare, occorre includere:

- la descrizione del modello di business e della strategia aziendale utile a comprendere la resilienza dell'impresa in relazione ai rischi di sostenibilità, le opportunità ed i piani finanziari e di investimento, nonché il rapporto con gli Stakeholders e le modalità di attuazione della strategia dell'impresa in relazione ai temi ESG e le relative tempistiche;
- la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
- la descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le informazioni su sistemi di incentivi connessi ai temi ESG per i membri degli organi di amministrazione e controllo;

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- la descrizione delle procedure di dovuta diligenza e, ove applicabile, la norma rinvia alla Due Diligence Directive approvata dall'Unione Europea nei mesi scorsi (la CSDDD);
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, comprendendo in questo caso anche la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
- la descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
- gli indicatori e KPI pertinenti alla comunicazione delle informazioni di cui sopra.

Oltre alle tante informazioni richieste, una importante innovazione risiede nella necessità di coerenza tra **informazioni finanziarie** e informazioni **di sostenibilità**.

La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del “bilancio di esercizio” o un diverso revisore legale o società di revisione; nella prima fase di applicazione della norma le conclusioni del revisore dovranno essere espresse sulla base di un livello di sicurezza assimilato alla “*limited assurance*”, mentre è prevista una evoluzione alla forma della “*reasonable assurance*”, la stessa prevista per il “bilancio di esercizio”, non appena la Commissione Europea avrà adottato degli specifici atti delegati. È anche in attesa delle specifiche tecniche l'obbligo di redigere il Bilancio, comprensivo delle informazioni di Sostenibilità, con il nuovo formato unico elettronico denominato **XHTML - Extensible Hypertext Markup Language**.

Gli impatti

La nuova normativa avrà, già nel breve termine, un impatto rilevante per le aziende e anche per i professionisti che interagiscono con esse, in primis per i Dottori Commercialisti che tipicamente svolgono per le imprese attività di consulenza, oltre che far parte degli organi di controllo.

Tra gli impatti vi sono molti “rischi” che l'azienda deve valutare, compresi quelli finanziari legati ai costi di conformità che possono essere elevati se non correttamente gestiti.

Vi sarà anche un aumento del carico amministrativo che l'adozione dei nuovi **ESRS**, i principi contabili per la rendicontazione di sostenibilità emanati dall'Unione Europea, comporterà nella fase di raccolta e rendicontazione, nonché per la definizione e monitoraggio dei KPI relativi agli indicatori ESG. Non si possono escludere poi **rischi reputazionali** e problemi di riservatezza e sicurezza dei dati.

Questi rischi sottolineano la necessità di un'attenta pianificazione e gestione delle pratiche di sostenibilità da parte delle aziende e dei professionisti, nonché di un efficace **sistema di monitoraggio e controllo** per garantire la conformità e l'affidabilità delle informazioni fornite. D'altro canto, la CSRD comporta anche numerose opportunità per le PMI. Una rendicontazione trasparente migliora i rapporti con investitori, Clienti e *Stakeholder* rafforzando la reputazione aziendale.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Facilita l'accesso al mercato dei capitali anche per via delle numerose nuove normative che riguardano Banche e Investitori e che vanno nella stessa direzione. Inoltre, il monitoraggio continuo necessario alla rendicontazione ESG può supportare il “**controllo di gestione**” anticipando le correzioni e riducendo i rischi nel medio e lungo termine.

Si tratta di aspetti contrastanti ma, ad avviso di chi scrive, vi sono più luci che ombre nella nuova normativa, evidenziando l'importanza di approcciare per tempo ed in modo coerente e coordinato ai nuovi obblighi, affinché essi possano davvero permettere il perseguimento del successo sostenibile che è alla base della nuova Direttiva.

STUDIO SICA & PARTNERS